



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

### **TRIBUNALE DI PALERMO**

### **SEZIONE LAVORO**

*(G.U.L. dott.ssa Matilde Campo; R.G. 1685/2023, Ud. 29/01/2024)*

### **MEMORIA DI COSTITUZIONE**

Per il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, già Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, (cf: 80185250588) e per **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo** (c.f.: 80012100824) in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa Daniela Bruno (C.F. BRNDNL74H42G273N), funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via S. Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: usppa@postacert.istruzione.it;

parte resistente

contro

**Gabriella Rizzo** (cod. fisc. RZZGRL75D57D969B), rappresentata e difesa in atti dagli Avv.ti Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino

parte ricorrente

### **PREMESSA**

La ricorrente ha dedotto di essere inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS), classe di concorso A018, come da relativa domanda di aggiornamento, con il punteggio di 200 punti.

Dopo le convocazioni del 02/09/22, del 15/09/22, del 30/09/22 e quelle successive, verificava di essere stata esclusa dalle stesse, mentre risultavano convocati docenti con punteggio inferiore a 200.

Pertanto, la ricorrente chiede al Giudice adito “- *Dire e dichiarare proponibili, procedibili ed ammissibili le domande tutte sopra avanzate, in una con il relativo presente ricorso, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle, in fatto come in diritto, perché fondate ed assistite*





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

*dai relativi presupposti anche probatori;*

*- dare atto che la ricorrente è una docente inserita nelle GPS della Provincia di Palermo per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018;*

*- dare atto che la ricorrente è stata superata nelle convocazioni da docenti con punteggio inferiore a causa dell'algoritmo risultando di fatto rinunciataria;*

*- accertare, ritenere e dichiarare illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente:*

*- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico annuale nella classe di concorso A018 in virtù del maggiore punteggio posseduto, conseguentemente ordinare a parte resistente la convocazione ed il conferimento di incarico annuale alla ricorrente;*

*- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto dal settembre 2022, per un importo complessivo lordo di € 11.000,00 alla data di deposito del ricorso oltre le somme maturate fino al conferimento dell'incarico, o quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia;.”*

Parte ricorrente ha pure proposto ricorso cautelare avanzando le stesse richieste di cui sopra e il relativo giudizio (R. G. 12858 /2022), nel quale il Ministero si è regolarmente costituito, si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso per assenza di *periculum in mora* (v. doc. 00).

Si costituisce il Ministero nel presente giudizio di merito al fine di rilevare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex adverso proposto per i seguenti motivi.

I

### **ECCEZIONI PRELIMINARI:**

#### **1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

L'Ordinanza Ministeriale l'OM n. 112/2022 prevede la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle GPS.

Avverso le dette graduatorie è, infatti, possibile proporre esclusivamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure il ricorso giurisdizionale al competente





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

T.A.R. nei termini di legge (v. art. 9, comma 2 , O.M. 112/2022, doc. 5).

La previsione legislativa appare dunque chiara circa la competenza giurisdizionale nel caso de quo.

Sussiste, inoltre, la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63, co. 4, d.lgs 165/2001 ed in ragione del *petitum* formulato.

Trattasi, infatti, di impugnazione avverso il bando di cui alla procedura concorsuale per la formazione delle graduatorie.

Parte ricorrente, pertanto, era onerata di impugnare l'atto amministrativo di cui all'O.M. 112/2022 che ha fissato le regole applicabili a tutti i candidati per la partecipazione alle supplenze.

Pertanto, come sopra evidenziato, l'art. 9 O.M. 112/22 ha introdotto la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione.

Si tratta pertanto di una delle materie, in relazione alle quali il giudice amministrativo conosce oltre che di interessi legittimi anche di diritti soggettivi.

Si eccepisce pertanto il difetto di giurisdizione dell'On.Le Tribunale adito.

### **2. LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Ricorre nel caso in esame, come da pressoché uniforme giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione n. 36356/2021) il litisconsorzio necessario con i docenti titolari di supplenza, in particolare i docenti espressamente menzionati nel ricorso introduttivo del presente giudizio a pag. 3 del ricorso.

Allo stato il contraddittorio, mancando la vocatio in ius dei litisconsorti è disintegro, sicché il ricorso è inammissibile e/o improcedibile.

Pertanto, **le forme della notificazione devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte devono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio** (Cass. civ. SS.UU. 22.06.2007 n. 14570).

Rapportando quanto dedotto al caso di specie, è evidente come nel presente giudizio ricorra litisconsorzio necessario con i docenti che hanno ottenuto la supplenza dal II e III turno di





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

nomina, alcuni dei quali menzionati espressamente in ricorso (pag. 3) ed eventualmente da altri successivi turni di nomina,

Ciò premesso, si rileva altresì che **nei confronti dei litisconsorti indicati in ricorso a pag. 3** (Gambino Concetta e Geraci Natalina), **non appare eludibile l'esigenza di assicurare, a mezzo forme ordinarie di notificazione ex art. 139 cpc** (perfettamente esigibili in termini di diligenza e certamente non comportanti oneri eccessivi), **la piena ed effettiva possibilità di difendere nel giudizio la propria sfera giuridica.**

Piace ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha costantemente, ribadito che *“il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati”* (ex multis Cass. sentenza nr. 36356/2021; Cass. 28766/2018, 988/2017, 15981/2016).

Per quanto sopra, si chiede l'integrazione del contraddittorio nelle forme ordinarie con riferimento ai docenti Gambino Concetta e Geraci Natalina.

Per agli altri docenti genericamente indicati in ricorso quali aspiranti che avrebbero ottenuto la supplenza su sedi indicate dalla ricorrente nel II e III bollettino di nomine ovvero in quelli successivi, potrebbe ritenersi ammissibile la notifica ex art. 151 cpc.

Si allegano al tal riguardo, alcuni precedenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Palermo (doc. I e II).

### **II**

#### **NEL MERITO**

= Preliminarmente si ritiene opportuno illustrare brevemente le modalità previste durante l'anno scolastico in corso per il reclutamento del personale docente destinatario di incarichi di supplenza.

Il Ministero dell'Istruzione, allo scopo di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, con la **nota n. 25089 del 29/07/2022** (v. doc. 3) - avente ad oggetto *“Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.”* - ha previsto per il





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

conferimento degli incarichi di supplenza una procedura interamente informatizzata, i cui punti fondamentali possono così riassumersi:

- **La procedura per il conferimento incarichi di supplenze è interamente informatizzata sia nella fase di presentazione delle istanze dei candidati, sia nella fase di nomina dei supplenti;**
- L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa.
- la mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura;
- **la mancata indicazione di talune sedi costituisce rinuncia per le sedi non espresse;**
- la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni.

La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l'attribuzione delle supplenze doveva, inoltre, avvenire in modalità telematica, attraverso la piattaforma Istanze on Line (POLIS).

**I docenti partecipanti alla procedura, avevano facoltà di indicare, per la classe o classi di concorso di proprio interesse, tutte le scuole ricomprese nella provincia, sino ad un massimo di 150 preferenze entro il 16 agosto 2022** (v. avviso prot. 28656 dell'01/08/22, doc. 4).

Le preferenze espresse potevano essere analitiche (singole scuole) oppure sintetiche (comuni e distretti) e prevedevano anche l'indicazione della tipologia di contratto selezionata in ordine di priorità (es. sino al termine delle attività didattiche o annuale o spezzone).

**I candidati potevano esprimere una qualsiasi combinazione fra preferenze analitiche e preferenze sintetiche, per esempio esprimere 150 preferenze puntuali oppure 150 comuni, oppure una qualsiasi combinazione fra singole scuole, comuni e distretti;** di conseguenza le scuole ricomprese nelle sedi di preferenza espresse potevano corrispondere ad un numero ben superiore a 150.

**La legittima aspettativa dei docenti, collocati in posizione utile ad ottenere l'incarico di supplenza, veniva pertanto, ampiamente salvaguardata riconoscendo agli stessi la possibilità di indicare un'infinità di sedi, graduandole in ordine di preferenza (anche con**





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

**riliferimento alla tipologia contrattuale) e rimettendo esclusivamente alla loro libera determinazione la scelta di restringere la possibilità di nomina ad un numero limitato di scuole o di sedi o di tipologie contrattuali, assumendone, quindi, le conseguenze.**

**Alla facoltà di scelta di un numero enorme di sedi, classi di concorso e tipologie di posto, prevista in favore degli aspiranti supplenti, ai sensi della procedura di cui alla nota n. 25089 del 29/07/2022 si accompagnava, infatti, la previsione di rinuncia automatica per le sedi, classi di concorso e tipologie di posto non indicate con le preferenze espresse nella domanda, con conseguente applicazione degli artt. 12 OM 112/2022 (v. doc. 5).**

La detta disposizione, prescrive al **comma 3** che gli aspiranti possono indicare (salvo non incorrere nelle conseguenze previste di cui si dirà oltre), con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.

Il **comma 4 dell'art. 12 O. M. 112/22** specifica che: *“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. **Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.***

Il **comma 10**, inoltre, prevede: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di***





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

***graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura...".***

Pertanto, se il candidato non può essere soddisfatto su alcuna delle preferenze espresse, è considerato rinunciatario per le sedi disponibili ma non indicate nella domanda, per effetto dell'applicazione, alla procedura informatizzata in esame, delle predette disposizioni.

**In definitiva la mancata indicazione di una sede/tipologia di posto (disponibile) equivale a rinuncia ad una proposta di assunzione su quella sede/tipologia di posto.**

**Quanto precede è ribadito altresì nell'avviso relativo alla scelta delle 150 scuole** (v. avviso prot. 28656 dell'01/08/22 allegato, doc. 4): *"La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse"*.

Nel caso specifico, parte ricorrente, invero, ha formulato la domanda per l'incarico di supplenza indicando, con riferimento alla cattedra orario esterna, "stesso comune" e, quindi, non chiedendo la tipologia cattedra esterna "diverso comune" e **non ha indicato lo "spezzone" orario : v. domanda allegata (doc. 1.b).**

E' risultata pertanto **rinunciataria al II processo di nomina sulla classe di concorso A018 (II fascia)** in quanto il posto disponibile era su spezzone orario non indicato dalla ricorrente in domanda.

= Ciò premesso, si specifica quanto segue:

- **le docenti menzionate** da controparte (Gambino Concetta e Geraci Natalina) hanno ottenuto **la supplenza in quanto sono state nominate sulla classe di concorso per la quale la ricorrente era già rinunciataria nel precedente turno di nomina.**

Le suddette docenti sono state **nominate**, infatti, per la classe di concorso A018 **da III processo di nomina** (la ricorrente risultava già essere rinunciataria al II processo di nomina):\_cfr bollettino III turno di nomina allegato, doc. 9);

- **nel I processo di nomina** sono stati nominati docenti sulla classe di concorso A018 in quanto in I fascia (dunque in una fascia superiore a quella della ricorrente); una sola docente, Limoncella Calogera Rosalia, è stata nominata dalla II fascia, ma per una sede non richiesta dalla ricorrente (PAIS01100C-I.I.S.S. LERCARA FRIDDI) e comunque era in possesso di titolo di riserva (cfr bollettino I turno di nomina allegato, doc. 7);





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

- nel II processo di nomina sono stati nominati su A018:

Mistretta Rossella dalla I fascia (dunque da una fascia superiore a quella della ricorrente), Arcieri Rosa Maria (punti 223) e Provenzano Maria (punti 221), entrambe in II fascia, ma con punteggio maggiore della ricorrente;

Verga Nadia (191 punti) per uno spezzone, non richiesto dalla ricorrente: cfr domande (doc. 1.b e 10) e bollettino II turno di nomina allegati (doc. 8).

E' stata soddisfatta in particolare la preferenza 111, espressa da Verga Nadia nella domanda in modo sintetico con l'indicazione del Comune.

Pertanto, al II processo di nomina, giunti alla posizione della ricorrente, era disponibile uno spezzone orario, ma, poiché controparte non lo aveva chiesto, è stata considerata rinunciataria.

La docente Verga Nadia è stata, invece, individuata per una supplenza in quanto, appunto, aveva indicato lo spezzone orario nella domanda riguardante la preferenza della scuole.

Altre nomine sono state fatte da processi di nomina successivi a quello in cui la stessa è risultata rinunciataria, ai quali quindi non poteva partecipare (v. infra).

= E' opportuno puntualizzare che tutti i docenti, con la suddetta nota ministeriale, erano stati informati sulle nuove modalità del reclutamento supplenti mediante una procedura interamente informatizzata e sull'opportunità di esprimere quante più preferenze possibili, poiché la mancata indicazione della preferenza espressa sarebbe stata considerata come rinuncia implicita all'incarico su altre sedi disponibili, con le conseguenze indicate nell'art. 14 OM 112/2022.

La nomina dei supplenti, interamente informatizzata, è avvenuta correttamente in conformità a quanto sopra evidenziato e normativamente previsto.

La situazione in cui si è venuta a trovare la ricorrente è, quindi, solo la logica conseguenza di una domanda di supplenza formulata in totale spregio delle modalità operative indicate con la nota n. 25089 del 29/07/2022.

Tutte le sedi non espressamente indicate in domanda si intendono rinunciate, quindi **l'amministrazione non poteva togliere la cattedra a un docente che l'aveva espressamente**





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

**richiesta** con la domanda on line **per assegnarla a chi vi aveva rinunciato**, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 12, co. 4 O. M. 112/2022 e della nota n. 25089 del 29/07/2022; infatti, come già detto, **la mancata indicazione di una sede nella domanda di supplenza equivaleva a rinuncia su quella sede.**

Inoltre, l'Amministrazione poteva assegnare lo **spezzone solo se il docente ne avesse fatto esplicita richiesta.**

**Pertanto la procedura informatizzata, richiedeva, a tal fine, l'indicazione nella domanda, nell'apposita casella relativa al "tipo di contratto", della disponibilità ad ottenere uno "spezzone"; la ricorrente non lo aveva appunto indicato nella domanda, manifestando, quindi, l'indisponibilità ad accettare la cattedra per uno spezzone orario.**

**Si ribadisce, infatti, che l'aver omesso l'indicazione, tra le preferenze espresse in domanda, dello spezzone orario equivaleva a rinuncia.**

L'Amministrazione, non avrebbe, di certo, potuto, togliere la supplenza ai docenti che ne avevano fatto esplicita e legittima richiesta in domanda; diversamente opinando e operando si sarebbe verificata una grave violazione in danno dei legittimi assegnatari della cattedra.

Parte ricorrente, **essendo stata considerata rinunciataria al II processo di nomina, non ha potuto partecipare al terzo processo di nomina, nè a quelli successivi, come previsto dall'OM 112/2022 (v. doc. 2).**

Come sopra detto, in particolare, il comma 4 dell'art. 12 O. M. 112/22 prevede che nel caso in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario (con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza), ne consegue **"la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".**

Pertanto, correttamente nel III processo di nomina, a cui controparte non poteva partecipare, sono state assegnate supplenze a docenti con punteggio inferiore a parte ricorrente su sedi indicate dalla stessa in domanda, in applicazione del citato art. 12 comma 4 ultimo capoverso e comma 10 dell'O.M. 112/2022.

Pertanto, l'Amministrazione ha operato correttamente in applicazione della normativa sopra





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

riportata.

Da qui la correttezza dei bollettini di nomina menzionati da controparte ed allegati al presente ricorso e delle GPS della provincia di Palermo vigenti per l'anno scolastico 2022/2023.

= Si rileva la pretestuosità nonché l'assenza di fondamento del rilievo di controparte secondo l'operato dell'amministrazione avrebbe determinato *"disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno inserito in domanda spezzoni di cattedra e lesione del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche"*, nonché violazione di talune disposizioni costituzionali citate nel ricorso.

La disparità di trattamento e la violazione dei suddetti principi ci sarebbe stata al contrario qualora fosse stata riconosciuta la supplenza alla ricorrente a discapito degli aspiranti che hanno correttamente compilato la domanda indicando anche la disponibilità per gli spezzoni orari.

**= Il parametro regolativo della fattispecie dedotta nel presente giudizio è, come sopra detto, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, relativa al conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il cui tenore appare inequivocabile.**

Si fa riferimento a tal riguardo ad una recente **pronuncia del Tribunale di Messina del 22.3.23, (doc. 6a)**, che si è soffermato proprio su tale aspetto, evidenziando che l'interpretazione dei singoli commi rilevanti nella fattispecie di cui è causa, in applicazione di quanto prescritto dall'art 12 delle Preleggi al codice civile, non può prescindere da una lettura combinata di tutti i commi della disposizione, al fine di fornire una interpretazione coerente con il significato proprio delle parole utilizzate e volta a ricondurre a sistema ed a logica coerenza l'intero procedimento di *"conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche"* prescritto dall'art. 12 O.M. 112/2022, secondo le intenzioni del Ministero.

Ebbene, alla luce dei commi 3 e 4 della detta disposizione sopra riportati, è chiaro che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia), dettate non





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

solo dall'ultimo capoverso del comma 4 (*"mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento"*), ma anche dal comma 10 del citato art. 12 ove espressamente è previsto che *"le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura"*.

A tal riguardo, il menzionato orientamento ha così statuito alla luce della detta disposizione: *"In altri termini, il rinunciatario che è stato 'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina"* (v. doc. 6a).

Invero, nel caso de quo si sono verificate appunto le conseguenze previste dall' art. 12 comma 10 O.M. 112/22 in caso di mancata indicazione di talune sedi/tipologie di posto, in quanto parte ricorrente è stata considerata rinunciataria con riferimento alle sedi/tipologie di posto ed alla classe di concorso per cui non aveva espresso preferenza (cfr. art. 12 comma 4) e, precisamente, sulla classe di concorso A018, mantenendo la possibilità di partecipare ai turni di nomina delle supplenze per le altre classi di concorso per la quale è inserita in GPS - II fascia, le c.d.c. A019, ADSS e PPPP (v. domanda, doc. 1a) e di ottenere supplenza da graduatorie d'istituto anche per la stessa c.d.c. A018 *"con possibile soddisfazione, pertanto, del (loro) interesse a lavorare "in quel determinato posto"* (cfr. ordinanza collegiale Tribunale Messina del 22.3.23, doc. 6a).

Non poteva quindi ravvisarsi alcuna compressione delle aspettative di parte ricorrente.

Irrilevante e inconferente ai fini della decisione della causa è il riferimento allo stato di disoccupazione del coniuge della ricorrente e la relativa documentazione, che si riferisce comunque alla situazione sussistente a quella data; dalla detta documentazione risulta, in ogni caso, che il marito percepisce la Naspi e nulla esclude che anche la ricorrente la percepisca se disoccupata.

= Dopo avere chiarito la corretta interpretazione della disposizione normativa che disciplina la fattispecie in esame, appare opportuno fugare ogni dubbio sulla **legittimità della detta normativa**.





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

A tal riguardo, appare illuminante la più volte citata **ordinanza collegiale del 22.3.2023 del Tribunale di Messina** (doc. 6a), il quale ha statuito quanto segue:

*“Così interpretata la disposizione normativa occorre chiedersi se le disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 si pongano in contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto costituzione direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto, disapplicate.*

*Orbene preliminarmente deve rilevarsi che la procedura non deve essere considerata come unitaria ma articolata in autonome e distinte fasi, distinte per turni di nomina.*

*Da una lettura complessiva dell’art. 12 O.M. 122/2022 emerge che **i vari turni di nomina sono comunque fasi di un’unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata** presentata ai sensi del terzo comma. All’interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all’interno di tutta la provincia .*

***Nel momento in cui l’aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata** (a differenza della formulazione di cui al Decreto 9 Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) **nel comma 4 dell’art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.***

***La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.***

*D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nel dodicesimo considerando dell’O.M. 122/2022, nella finalità di garantire l’economicità e l’efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.*

*Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati*





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

*nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfazione del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.*

***La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente; alcuna violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria.***

*Inoltre è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dai partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.*

*D'altronde se il **docente**, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, **non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto.***

*Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va accolto e va rigettata la domanda ..... di riconoscimento del diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola primaria, di durata fino al termine delle attività didattiche.”*

Si fa riferimento altresì ad un **ulteriore precedente** che ha rigettato il ricorso in una fattispecie sovrapponibile alle presente: **l'ordinanza del Tribunale di Padova del 22.02.23 (doc. 6b)**

*Con detta ultima sentenza il GUL ha statuito in particolare quanto segue “....in forza dell'art. 12, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, al fine di non essere considerato rinunciatario, il candidato ha l'onere di inserire nella apposita istanza finalizzata al conferimento degli incarichi tutte le sedi e le tipologie di posto a cui ha diritto per ogni classe di concorso; in mancanza di tale indicazione non potrà esservi assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali l'aspirante sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.*





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

*Inoltre, il sistema informatizzato di assegnazione delle supplenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 10, della citata ordinanza, consente la partecipazione ai turni di nomina successivi solo ed esclusivamente agli aspiranti "non trattati" nei turni precedenti, ossia a tutti coloro che risultano in posizione successiva all'ultimo dei nominati per ciascuna graduatoria/classe di concorso. Tali soggetti, infatti, non sono stati scrutinati dal sistema per esaurimento delle disponibilità delle sedi, che sono state tutte assegnate a soggetti che li precedono in graduatoria. **Gli aspiranti che, invece, sono stati già "trattati" nel turno di nomina e che non sono stati soddisfatti dal sistema in ragione delle preferenze da essi stessi espresse, posto che questi ultimi non hanno indicato tutte le sedi e le tipologie di posto a cui avevano diritto, non concorrono ai successivi turni di nomina** anche quando tali turni riguardano sedi sopravvenute o sedi rinunciate dagli assegnatari dei turni precedenti.*

*(...) Il sistema informatizzato di assegnazione delle supplenze risulta coerente con quanto disposto dall'ordinanza ministeriale che disciplina le procedure di conferimento delle supplenze tramite le graduatorie provinciali".*

*Il GUL del Tribunale di Padova ha altresì spiegato che "Le procedure di assegnazione dei posti resisi successivamente disponibili disciplinate dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022 risultano, peraltro, coerenti con un principio di carattere generale applicabile a tutte le procedure concorsuali consistente nello scorrimento della graduatoria, il quale impedisce che, a fronte della rinuncia al posto da parte degli assegnatari, l'Amministrazione debba richiamare nuovamente gli aspiranti già scrutinati nei precedenti turni di nomina per l'assegnazione delle sedi sopravvenute.*

*Secondo, invece, la prospettazione di parte ricorrente, a fronte di ogni singola rinuncia, l'Amministrazione sarebbe chiamata a riavviare completamente la procedura di assegnazione delle supplenze rimettendo in discussione le posizioni già trattate, come quella della docente (...), con conseguenti ed inevitabili ricadute negative sui tempi della procedura stessa e, quindi, sul buon andamento e sull'efficienza della Pubblica Amministrazione.*

***Non è tuttavia ricavabile dal sistema alcun diritto al rinnovo della procedura per disponibilità successive, a qualunque titolo sopravvenute, rinnovo che - in ipotesi di ulteriori***





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

*rinunce a cascata - comporterebbe un effetto "domino" , con conseguente dilatazione dei tempi di copertura dei posti, in contrasto con i principi di buon andamento , efficienza e celerità cui deve essere ispirata l' azione amministrativa (...) Alcu n malfu zionamento dell' algoritmo si è dunque verificato, essendo state le supplenze conferite in maniera legittima, nel rispetto delle previsioni della circolare".*

= Alla luce di quanto sopra dedotto e degli orientamenti sopra menzionati, si evidenzia quindi la correttezza dell' operato dell' Amministrazione.

Pertanto, risulta **infondata la richiesta formulata da controparte**, riferita peraltro all'anno scolastico 2022/2023 ormai trascorso, **volta ad ottenere l'attribuzione di un "incarico annuale nella classe A018 in virtù del maggiore punteggio"** sui posti disponibili presso una delle sedi indicate dalla stessa.

Le operazioni di supplenza sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente ed il sistema ha attribuito gli incarichi correttamente sulla base della posizione in graduatoria e delle sedi e tipologie di posto espresse in domanda dal singolo aspirante.

Come sopra spiegato, parte ricorrente, risultante rinunciataria al II turno di nomina, non può pretendere una supplenza sulle sedi da lei indicate né con riferimento a quel turno, né a quelli successivi.

Pertanto, appare evidente **l'infondatezza della ulteriore pretesa volta ad ottenere il "risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto dal settembre 2022...oltre le somme maturate fini al conferimento dell'incarico"**, in quanto **legittimamente non è stata assegnata a controparte alcuna supplenza**. Tale pretesa risulta peraltro indeterminata e priva di qualsivoglia supporto probatorio.

\*\*\*\*

**Per quanto sopra esposto, si chiede che**

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE**

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

**= Preliminarmente,**





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

- ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'On.le Tribunale adito;  
\_ dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile per disintegrità del contraddittorio.  
**= Rigettare il ricorso nel merito** in quanto inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto,  
nonché privo di qualsivoglia supporto probatorio.  
Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge.

Si produce:

1. a) Domanda aggiornamento GPS della ricorrente;
1. b) domanda scelta sedi ricorrente;
- 2) Stato matricolare della ricorrente;
- 3) nota n. 25089 del 29/07/2022;
- 4) avviso relativo alla scelta delle 150 scuole (prot. 28656 dell'01/08/22);
- 5) O. M. 112/2022;
- 6a) ordinanza Tribunale di Messina del 22.3.23;
- 6b) ordinanza Tribunale di Padova del 22.02.23;
- 7) I turno di nomina e relativo decreto;
- 8) II turno di nomina e relativo decreto;
- 9) III turno di nomina e relativo decreto;
- 10) Domanda scelta scuole di Verga Nadia.

*Salvis juribus.*

Firmato Digitalmente  
*Dott.ssa Daniela Bruno*

